

Allegato parte integrante

Allegato H

Allegato H:

Criteri e modalità per la compilazione del certificato energetico per gli edifici di cui all'art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla e) del regolamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento d'attuazione per la certificazione energetica degli edifici, approvato con DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, sono stabilite le seguenti modalità per la compilazione dell'attestato di certificazione energetica.

1. L'attestato di certificazione energetica, in seguito denominato ACE, compilato, asseverato e rilasciato dal soggetto certificatore deve essere redatto in conformità ai modelli approvati dalla Giunta provinciale.
2. Per gli edifici di cui all'art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento sopra citato, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, prima dell'inizio dei lavori, affida ad un soggetto certificatore, iscritto negli elenchi dei professionisti abilitati di cui all' art. 8 del Regolamento, l'incarico di redigere l'ACE.
3. Il soggetto certificatore attiva la procedura relativa alla certificazione energetica, identificata da un numero di protocollo e/o codice alfanumerico. Lo stesso numero di protocollo e/o codice alfanumerico deve essere riportato sull'ACE.
4. Per gli edifici di cui all'art. 5, comma 1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento sopra citato, è obbligo del soggetto certificatore:
 - a. esaminare gli elaborati del progettista, comprensivi di elaborati tecnici e calcoli energetici, depositati inizialmente per l'ottenimento del titolo edilizio;
 - b. eseguire un minimo di 3 sopralluoghi, durante i lavori di costruzione;
 - c. acquisire gli elaborati tecnici e calcoli energetici relativi all'edificio "come costruito" per verificarne la conformità ed il permanere delle prestazioni energetiche di progetto;
 - d. attribuire la classe energetica e rilasciare l'ACE.
5. E' obbligo redigere, ad ogni sopralluogo, un verbale con relativa documentazione fotografica. Una sintesi del verbale deve essere inserita nell'ACE, mentre la documentazione integrale dovrà essere conservata, per eventuali controlli ed ispezioni future, presso il soggetto certificatore, per il periodo di validità del certificato.
6. Sono previste differenti modalità di rilascio dell'ACE:

- a. nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianti di riscaldamento autonomi, la certificazione energetica deve essere riferita alla singola unità immobiliare;
 - b. nel caso di edifici con una pluralità di unità immobiliari, dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione energetica riguarda l'intero edificio;
 - c. nel caso di una pluralità di edifici, serviti da un unico impianto di riscaldamento centralizzato, la certificazione energetica riguarda il singolo edificio, utilizzando il rendimento medio stagionale dell'impianto centralizzato per il calcolo pro quota del consumo di energia primaria di ciascun edificio;
 - d. per gli edifici con destinazione d'uso differenziata, ossia quando il calcolo della prestazione è differenziato in kWh/m²anno e in kWh/m³anno, la certificazione energetica riguarda le singole parti di edificio con destinazione d'uso diverse;
 - e. per gli edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi, qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.
7. Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A o A+, è obbligatorio effettuare specifici controlli di cantiere sulla corretta esecuzione di strutture e particolari costruttivi.
 8. Nel caso di edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe energetica A+, è obbligo effettuare il blower door test, secondo UNI EN 13829. Per gli edifici con una pluralità di unità immobiliari, il blower door test va eseguito su almeno il 20% del numero di unità. Tutte le unità immobiliari ubicate nel sottotetto devono comunque essere testate.
 9. Le procedure per l'avvio della certificazione, la compilazione e il rilascio dell'ACE sono esperite esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dall'Organismo di abilitazione.
 10. Durante un primo periodo transitorio, le informazioni che occorrono al rilascio dell'ACE dovranno essere inserite manualmente nelle apposite maschere accessibili dal portale dell'Organismo di abilitazione; a regime, le informazioni dovranno essere generate e trasmesse, in formato XML, insieme a dati di calcolo e documentazioni di progetto che hanno determinato i risultati della certificazione. Le caratteristiche tecniche dei files di trasmissione saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia provinciale per l'energia, con il quale saranno fissati anche i dettagli sulla documentazione da trasmettere, sulle altre modalità informatiche e sui tempi di entrata in vigore del sistema a regime.
 11. Per gli edifici di cui all'art. 5, comma1, lettere dalla a) alla e) del Regolamento sopra citato, in concomitanza al deposito della dichiarazione di fine lavori, il soggetto certificatore rilascia al richiedente l'ACE, debitamente timbrato e firmato, e trasmette contestualmente, per via telematica, copia al Comune di competenza. L'ACE deve essere inviata ai Comuni per tramite di

posta elettronica certificata. Eventuali copie conformi dell'Attestato saranno rilasciate dal Comune.